



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2013 (08.01.2014)
(Or. en)**

17512/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0413 (COD)**

**CODEC 2890
PESC 1500
RELEX 1139
DEVGEN 327
FIN 930
ACP 202
CADREFIN 364
CODUN 67
PE 591**

NOTA INFORMATIVA

| | |
|----------|--|
| del: | Segretariato generale del Consiglio |
| al: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 9-12 dicembre 2013) |

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione ¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

A tale proposito il relatore, sig. Reinhard BÜTIKOFER (Verts/ALE, DE), ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, una relazione contenente un emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

La proposta rientra nel pacchetto relativo alla strumenti di finanziamento esterni assieme ad altre sei proposte di regolamento tutte figuranti nell'ordine del giorno di questa seduta plenaria: norme di esecuzione comuni, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione (IPA II), strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, strumento per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e strumento di cooperazione allo sviluppo¹.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo l'11 dicembre 2013, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le tre istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione *sono evidenziate in neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

¹ Documenti 17508/13, 17519/13, 17520/13, 17525/13, 17631/13 e 17632/13.

Strumento di stabilità *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0845),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0497/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci (A7-0451/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0413

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento *inteso a contribuire alla stabilità e alla pace* *

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1 e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

*visto il parere del Comitato delle regioni*¹,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ *GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.*

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di sostegno diretto alla politica estera dell'Unione europea. Sostituirà il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità², che scade il 31 dicembre 2013.
- (2) Preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo sono tra i principali obiettivi dell'azione esterna dell'Unione **enunciati, tra l'altro**, all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (**TUE**). Le crisi e i conflitti che si verificano in paesi **e regioni** e altri fattori, quali il terrorismo, la criminalità organizzata, **la violenza di genere**, i cambiamenti climatici, le sfide alla sicurezza informatica e le minacce **per la sicurezza derivanti da** catastrofi naturali costituiscono un rischio per la stabilità e la sicurezza **■**. Per affrontare questi problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari specifici strumenti e risorse finanziari che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine.

■

¹ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013.

² GU L 327 del 24.11.2006, pagg. 1-11.

- (3) *Nelle sue conclusioni del 15-16 giugno 2001 il Consiglio europeo ha approvato il programma dell'Unione per la prevenzione dei conflitti violenti, che evidenziava l'impegno politico dell'Unione a porre la prevenzione dei conflitti fra i principali obiettivi delle relazioni esterne dell'Unione stessa e riconosceva che gli strumenti di cooperazione allo sviluppo possono contribuire alla realizzazione di questo obiettivo* . Le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 hanno ribadito la validità di tale programma quale valida base politica per l'ulteriore azione dell'Unione nel settore della prevenzione dei conflitti. *Nelle sue conclusioni del 17 novembre 2009, il Consiglio ha approvato il "concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'Unione europea".*

- (4) Le conclusioni del Consiglio, *del 19 novembre 2007, sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, anch'esse del 19 novembre 2007, sulla sicurezza e lo sviluppo hanno sottolineato* che il nesso tra sviluppo e sicurezza dovrebbe informare le strategie e le politiche dell'Unione per contribuire alla *coerenza delle politiche per lo sviluppo a norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla coerenza dell'azione esterna dell'Unione in generale*. Più specificamente, il Consiglio ha concluso che i lavori futuri in materia di sicurezza e sviluppo debbano includere le implicazioni di sicurezza e sviluppo dei cambiamenti climatici, questioni ambientali e relative alla gestione delle risorse naturali nonché la migrazione.
- (5) Il Consiglio europeo ha approvato la strategia europea in materia di sicurezza il 12 dicembre 2003 e *l'analisi condivisa della relazione sulla sua attuazione* l'11 dicembre 2008. *Nella comunicazione intitolata "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura", la Commissione metteva in luce anche l'importanza della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, in particolare per contrastare minacce molteplici come la tratta degli esseri umani, il traffico di stupefacenti e il terrorismo.*

- (6) *Nella comunicazione intitolata "Verso una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità: l'intervento in circostanze difficili per lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la pace", la Commissione riconosce che la cooperazione dell'Unione contribuisce in modo essenziale ad incentivare la pace e la stabilità in quanto si occupa delle manifestazioni di violenza e risale alle cause dell'insicurezza e dei conflitti violenti, obiettivi a cui dovrebbe contribuire il presente regolamento.*
- (7) *L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha approvato un approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'Unione delle risoluzioni 1325 (2000) e 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, riconoscendo gli stretti legami esistenti tra le questioni della pace, della sicurezza, dello sviluppo e della parità di genere. L'Unione ha chiesto ripetutamente la piena attuazione dell'agenda riguardante le donne, la pace e la sicurezza quale figura nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la necessità di combattere la violenza contro le donne nelle situazioni di conflitto e di promuovere la partecipazione delle donne alla costruzione della pace.*
- (8) *Il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, sollecitano l'elaborazione di orientamenti operativi per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e attuazione delle misure di assistenza per la lotta al terrorismo e sottolinea che l'eliminazione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il rispetto del giusto processo (in particolare la presunzione di innocenza, il processo equo e i diritti della difesa) sono una priorità dell'Unione nell'attuazione dei diritti umani.*
- (9) *La democrazia e i diritti umani sono in primo piano nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi e dovrebbero quindi essere considerati come principi del presente regolamento.*

- (10) La dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo esortava ad integrare gli obiettivi di lotta al terrorismo nei programmi di assistenza esterna. **La** strategia antiterrorismo dell'Unione europea, adottata dal Consiglio il 30 novembre 2005, esortava ad una maggiore cooperazione con i paesi terzi e le Nazioni Unite in materia di antiterrorismo. **Le** conclusioni del Consiglio **del 23 maggio 2011** sul rafforzamento dei legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterrorismo esortavano a rafforzare la capacità delle autorità competenti coinvolte nella lotta al terrorismo nei paesi terzi al momento della programmazione strategica dello strumento per la stabilità **istituito dal regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio**¹.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è stato adottato per permettere all'Unione di fornire una risposta coerente e integrata alle situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi, per far fronte a specifiche minacce alla sicurezza di portata **mondiale e** transregionale e potenziare la preparazione alle crisi. Il presente regolamento mira a introdurre uno strumento riveduto che, giovandosi dell'esperienza maturata con **il regolamento (CE) n. 1717/2006**, garantisca maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'Unione nei settori della prevenzione dei conflitti e della risposta alle crisi, della preparazione alle crisi e della costruzione della pace, e nel far fronte alle minacce **e alle sfide** alla sicurezza.
- (12) Le misure adottate **a norma** del presente regolamento **dovrebbero** perseguire gli obiettivi dell'articolo 21 del **TUE** e degli articoli 208 e 212 del **TFUE**. Dette misure possono essere complementari e dovrebbero essere coerenti con le misure adottate dall'Unione ai fini degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del titolo V del TUE e con quelle adottate nel quadro della parte quinta del TFUE. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero collaborare per garantire una tale coerenza, ciascuno secondo le rispettive competenze.

¹ **Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).**

- (13) *Il presente regolamento dovrebbe essere coerente con le disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE") fissate nella decisione 2010/427/UE del Consiglio¹. La dichiarazione dell'Alto rappresentante sulla responsabilità politica, allegata a detta decisione, ribadisce i principi di dialogo, consultazione, fornitura di informazioni e presentazione di relazioni con riguardo al Parlamento europeo.*
- (14) *La Commissione e il SEAE, a seconda dei casi, dovrebbero intrattenere uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parlamento europeo. Inoltre, ai sensi dei pertinenti accordi interistituzionali in materia, il Parlamento europeo deve avere accesso ai documenti per potere esercitare con cognizione di causa il diritto di controllo di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio².*
- (15) *Le norme e le procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per l'azione esterna dell'Unione saranno stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio^{3*}, il "regolamento di esecuzione comune".*

¹ *Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).*

² *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

³ *Regolamento (UE, Euratom) n. .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione.*

* GU: inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione del regolamento PE-CONS .../2013-2011/0412 (COD).

- (16) *Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione relative alle misure di programmazione e attuazione previste dal presente regolamento dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.*
- (17) *Tenuto conto della loro natura, soprattutto di orientamento politico, e della loro incidenza sul bilancio, in linea di principio questi atti di esecuzione dovrebbero essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata.*
- (18) *È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte dell'Unione, imperativi motivi d'urgenza lo richiedano.*
- (19) *È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra il presente strumento, gli altri strumenti dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti.*
- (20) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri *ma*, a motivo della portata *o degli effetti* dell'azione, *possono* essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del *TUE*. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (21) *Dato che il regolamento (UE) n. 1717/2006 scade il 31 dicembre 2013, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.*
- (22) *Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del regolamento stesso, una dotazione finanziaria che deve costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del ..., tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria^{1*}.*
- (23) *È opportuno allineare la durata del presente regolamento al regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020². Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ *GU ...*

^{*} *GU: inserire la data e gli estremi di pubblicazione dell'accordo interistituzionale figurante nel doc. 11838/13.*

² *GU ...*

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1. *Il presente regolamento istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace che fornisce, per il periodo 2014-2020, supporto diretto alla politiche esterne dell'Unione garantendo maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'Unione nei settori della prevenzione dei conflitti, della preparazione alle crisi, della risposta alle crisi e della costruzione della pace e nel far fronte a minacce globali e transregionali.*
2. L'Unione avvia misure di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, con organizzazioni regionali e internazionali e con altri attori statali e *della società civile* secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. *Ai fini del presente regolamento, gli attori della società civile includono le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone, i gruppi d'iniziativa locali e le associazioni professionali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne. Qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento altri organismi o attori non elencati nel presente paragrafo.*

4. **■** *Gli obiettivi* specifici del presente regolamento sono:
- a) in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche *e delle azioni esterne* dell'Unione *in conformità dell'articolo 21 del TUE*;
 - b) *contribuire a* prevenire i conflitti *e ad* assicurare *la capacità e* la preparazione per far fronte a situazioni di pre- e post-crisi e costruire la pace *e*
 - c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali *alla pace, alla sicurezza internazionale e alla stabilità*.

Articolo 2

Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione

1. La Commissione garantisce che le misure adottate *ai sensi* del presente regolamento siano coerenti con il quadro strategico globale definito dall'Unione per *i paesi* partner in questione, in particolare con gli obiettivi *delle misure* di cui al paragrafo 2, e con altre pertinenti misure dell'Unione.
2. Le misure adottate *ai sensi* del presente regolamento possono essere complementari e devono essere coerenti con le misure adottate in forza del titolo V del *TUE e della parte quinta del TFUE*. *Le misure adottate ai sensi del presente regolamento tengono debitamente conto dei pareri del Parlamento europeo*.

3. L'assistenza dell'Unione prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito ■ degli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, è dispensata solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere data con tali strumenti ***ed è pianificata e attuata in modo tale da mantenere, se applicabile, la continuità delle azioni previste nell'ambito di detti strumenti.***
4. ***Se possibile, vengono incluse, anche nella programmazione, le seguenti problematiche trasversali:***
- a) ***la promozione della democrazia e del buon governo;***
 - b) ***i diritti umani e il diritto umanitario, compresi i diritti del bambino e i diritti delle popolazioni autoctone;***
 - c) ***la non discriminazione;***
 - d) ***la parità di genere e l'emancipazione femminile;***
 - e) ***la prevenzione dei conflitti e***
 - f) ***i cambiamenti climatici.***
5. Le attività ***rientranti nel campo di applicazione del*** regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio¹ ***e della*** decisione (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio² ***che sono ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma di detti atti legislativi non sono finanziate dal presente regolamento.***

¹ ***Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).***

² ***Decisione (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L ...).***

6. Per migliorare l'efficacia e la **complementarità** delle misure di assistenza adottate dall'Unione e a livello nazionale e per prevenire il doppio finanziamento, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le attività **dell'Unione** e quelle degli Stati membri **tanto a livello decisionale quanto a livello operativo**. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso ad un sistema di scambio di informazioni. **La Commissione può prendere iniziative intese a promuovere tale coordinamento. Oltre a ciò, la Commissione garantisce il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni multilaterali, regionali e subregionali e con altri donatori.**

TITOLO I bis

TIPOLOGIE DI ASSISTENZA DELL'UNIONE

Articolo 3

Assistenza in risposta a situazioni di crisi

o al delinarsi di situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti

1. **L'Unione fornisce** assistenza tecnica e finanziaria **per perseguire gli obiettivi** specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) **in risposta alle seguenti situazioni straordinarie e impreviste:**
- a)** a situazioni di urgenza, crisi o al delinarsi di una crisi;
 - b)** a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, **in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità**, oppure
 - c)** a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati.

Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui l'Unione ha invocato le clausole sugli elementi essenziali di accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi.

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 può riguardare i *seguenti settori*:

■

- a) il sostegno, sotto forma di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e *della società civile* per promuovere un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;
- b) *il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto;*
- c) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;
- d) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo *civile sul* sistema di sicurezza, *nonché* le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;
- e) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello stato di diritto;

- f) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;
- g) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reinserimento degli ex combattenti *e delle loro famiglie* nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;
- h) il sostegno a misure intese a attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;
- i) il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento *possono coprire, fra l'altro*, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, *nonché, parallelamente*, la distruzione delle scorte;
- j) il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e relativo accesso ;
- k) il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, compresa la loro esposizione a violenze di genere, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini;
- l) il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;
- m) il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;

- n) il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinarsi di una crisi, ***compresa la costruzione della pace***;
- o) il sostegno a misure ■ per far fronte alle ***potenziali*** conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione ***con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza***, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinarsi di una crisi, ***comprese le iniziative di pacificazione***;
- p) il sostegno a misure volte ad incoraggiare lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;
- q) il sostegno a misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo ***che rappresentano una minaccia per la stabilità***, e a minacce alla salute pubblica ***connesse a pandemie***, in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umanitario e della protezione civile ■ o in aggiunta ad essa.

3. ***Nelle situazioni di cui al paragrafo 1***, l'Unione può anche fornire assistenza tecnica e finanziaria non espressamente contemplata negli specifici settori di assistenza di cui al paragrafo 2. Tale assistenza è limitata alle misure di assistenza straordinaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ***che soddisfano tutte le seguenti condizioni***:

- a) rientrano nel campo di applicazione generale ***del presente regolamento e negli obiettivi*** specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a);
- b) la ***loro*** durata è limitata al periodo stabilito all'articolo 7, paragrafo 2; ■
- c) ■ sarebbero di norma ammissibili al finanziamento nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione o delle altre componenti del presente ***regolamento*** ma ■, ***a causa della necessità di rispondere rapidamente ad una determinata situazione***, devono essere adottate come misure rivolte a situazioni di crisi o al delinarsi di una crisi.

Articolo 4

Assistenza per la prevenzione dei conflitti, la preparazione alle crisi e la costruzione della pace

1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire **gli obiettivi** specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b). **Tale** assistenza tecnica e finanziaria **sostiene** misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere ad esigenze pre- e post-conflitto, in stretto coordinamento con **le Nazioni Unite e altre** organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali **e della società civile** relativamente al loro impegno per:
 - a) promuovere l'allarme rapido e un'analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'ambito del processo decisionale politico **e dell'attuazione**;
 - b) favorire **e sviluppare capacità per la creazione di** un clima di fiducia, la mediazione, **il dialogo** e la riconciliazione, con particolare riferimento alle tensioni intracomunitarie emergenti;
 - c) rafforzare le capacità di **partecipazione e schieramento nelle** missioni civili di stabilizzazione;
 - d) migliorare la ripresa post-conflitto **e la ripresa** post-catastrofe **con effetti sulla situazione politica e di sicurezza**;
 - e) **frenare l'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostenere il rispetto, da parte degli interessati, di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley, in particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli interni efficienti sulla produzione e lo scambio di risorse naturali.**
2. Le misure di cui al presente **articolo** comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi e/o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi. **Esse contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione della pace.** Le misure possono contemplare anche l'assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.

Articolo 5

Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali *e al loro delinarsi*

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire *gli obiettivi* specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) nei *seguenti* settori:

- a) minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture critiche e alla salute pubblica.

L'assistenza *sostiene* misure volte:

- i) a rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, *inclusa la cibercriminalità*, e a tutte le forme di traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti.

Viene data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi *emergenti*. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali.

Le misure in questo settore pongono in particolare l'accento sul buon governo e sono conformi al diritto internazionale.

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, viene data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge in linea con i più alti standard internazionali *e in conformità del diritto internazionale*, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo *violento*.

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno;

- ii)* a fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, della gestione e distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche.

Le misure adottate in questo settore pongono l'accento in particolare sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali in materia di sensibilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione alle emergenze, allerta e gestione delle conseguenze;

- iii)* a garantire una risposta adeguata alle principali minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale;

■

- iv)* a far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza;

- b)* attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale, legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, e preparazione ad essi.

L'assistenza *sostiene* misure volte:

- i)* alla promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa; ■
- ii)* al potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;
- iii)* *a favore*, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, ■ la creazione di infrastrutture civili e i pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

- iv)* al rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna) ■ ;
- v)* allo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione regionale;
- vi)* allo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica ■ .

■

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

Articolo 6

Quadro generale ■

■ L'assistenza dell'Unione è attuata conformemente al regolamento di esecuzione comune e tramite i seguenti documenti di programmazione e le seguenti misure di esecuzione finanziaria:

■

- a)* misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori;
- b)* documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali;
- c)* programmi d'azione annuali, singole misure *e misure speciali*;
- d)* *misure di sostegno*.

Articolo 7

Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori

1. L'assistenza dell'Unione di cui all'articolo 3 è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.

2. La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria **■ nelle situazioni ■** di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3. **Una siffatta misura può** avere una durata massima di 18 mesi e può essere **prorogata** di un ulteriore **periodo fino a** sei mesi per due volte, fino a un massimo di 30 mesi, nel caso di intralci obiettivi e imprevisi alla **sua** esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.

Nel caso di crisi o conflitti protratti, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, **la cui durata non può superare 18 mesi.**

La durata complessiva della misura di assistenza straordinaria di cui al primo comma e della misura di assistenza straordinaria di cui al secondo comma non supera 36 mesi.

3. Se il costo di una misura di assistenza straordinaria è superiore a **20 000 000** EUR essa è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione comune.

4. Secondo la procedura *d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune*, la Commissione può adottare programmi di intervento transitori per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per un'efficace attuazione delle politiche di cooperazione esterna dell'Unione. I programmi di intervento transitori si basano su misure di assistenza straordinaria.
5. Prima di adottare o *prorogare* misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a **20 000 000** EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa ugualmente il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo.

6. Quanto prima possibile dopo l'adozione di *una misura* di assistenza straordinaria, e in ogni caso entro *tre* mesi dalla *sua* adozione, la Commissione trasmette una relazione *al Parlamento europeo e al Consiglio* fornendo una descrizione generale della natura, *del contesto e della motivazione delle misure adottate, compresa la loro complementarità alla risposta dell'Unione, sia in corso che programmata*.
7. La Commissione informa **■** *debitamente e tempestivamente* il Parlamento europeo in merito alla programmazione *e all'attuazione* dell'assistenza dell'Unione *ai sensi dell'articolo 3, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti e informa il Parlamento europeo anche in caso di modifiche o proroghe sostanziali*.

Articolo 8

Documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali

1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati *e sono* in linea con la finalità *generale*, il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e le politiche dell'Unione.
2. La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia tematici applicano i principi di efficacia degli aiuti, *quali* partenariato, coordinamento e, *ove applicabile*, armonizzazione. A tal fine i documenti di strategia tematici sono coerenti e evitano le duplicazioni con i documenti di programmazione approvati o adottati nel quadro di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione. In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano su un dialogo tra l'Unione o, eventualmente, gli Stati membri coinvolti ■ e *i paesi* o le regioni partner interessati con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali onde garantire che *i paesi* o le regioni interessati acquisiscano una sufficiente titolarità sul processo *di programmazione*. In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e i suoi Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione.
3. Ogni documento di strategia tematico è accompagnato da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati previsti, *gli indicatori di risultato* e il calendario dell'assistenza dell'Unione. *Il programma* indicativo pluriennale fissa le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun programma tenendo conto delle esigenze e delle difficoltà specifiche dei paesi o delle regioni partner interessati. Se necessario, le assegnazioni finanziarie possono essere indicate sotto forma di forbice di valori.
4. La Commissione approva i documenti di strategia tematici e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Tale procedura si applica anche a revisioni sostanziali che modificano in modo significativo la strategia o la relativa programmazione.
5. La procedura d'esame di cui al paragrafo 4 non si applica a modifiche non sostanziali o *adeguamenti tecnici* dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali consistenti in ■ *riassegnazioni* dei fondi all'interno delle assegnazioni

indicative per settore prioritario, incrementi o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale ***non superiori*** al 20% ***ma fino a un massimo di 10 milioni di EUR***, purché ***tali modifiche*** non incidano sui settori e gli obiettivi prioritari definiti in tali documenti. In tali casi, gli adeguamenti sono comunicati ***con la massima rapidità*** al Parlamento europeo ***e ai rappresentanti degli Stati membri all'interno del comitato di cui all'articolo 11.***

6. Per la modifica dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune qualora, per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, sia richiesta una pronta risposta da parte dell'Unione.
7. ***Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione comune (UE n .../...) tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni della stessa.***

Articolo 9
Società civile

In sede di preparazione, programmazione, attuazione e monitoraggio delle misure ai sensi del presente regolamento, si agisce, ove possibile e appropriato, in consultazione con la società civile.

Articolo 10
Diritti umani

- 1. La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata siano attuate in conformità del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario.*
- 2. In conformità del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, vengono elaborati orientamenti operativi per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e attuazione delle misure di assistenza per la lotta al terrorismo adottate ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, e il rispetto del giusto processo, in particolare la presunzione di innocenza, il processo equo e i diritti della difesa. Una chiara dimensione "diritti umani" è presente anche nelle misure in materia di sicurezza informatica e di lotta alla cybercriminalità.*
- 3. La Commissione sorveglia attentamente l'attuazione delle misure di cui al presente articolo al fine di garantire la conformità con gli obblighi in materia di diritti umani e integra informazioni al riguardo nelle sue relazioni periodiche.*

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI



Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da **un** comitato ("**Comitato dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace**"). **Esso** è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Articolo 12

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE ■ , **in particolare l'articolo 9.**

Articolo 13

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 è **fissata a ■ 2 338 719 000 EUR.**
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati ■ **dal Parlamento europeo e dal Consiglio** entro i limiti del quadro finanziario **pluriennale.**
3. Nel periodo 2014-2020 almeno **70** punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3, **e 9 punti percentuali per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4.**

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ■ giorno ■ della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio *2014 al 31 dicembre 2020*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

STATEMENT BY THE COMMISSION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT¹

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of [add the name of the corresponding ENI, DCI, IPA II, EIDHR, ISP, PI Regulation] and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

¹ The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

* Where applicable